

COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di BARI

P.zza Vittorio Emanuele II° C.F. 80004510725

ORDINANZA n. 22 del 20 maggio 2011.

IL SINDACO

Premesso

che occorre risolvere problemi di carenza di posti nel cimitero nonchè l'alta incidenza di inconsunti dopo periodi di tumulazione e/o inumazione anche rilevanti, che rischiano di vanificare la disponiblità di campi di inumazione in corso di ultimazione nella zona VII del Cimitero in ampliamento;

che è necessario ripristinare la ordinaria disponibilità di loculi e fosse nel Cimitero di vecchio impianto ormai saturo;

che in attesa di novellare il regolamento comunale di Polizia Mortuaria, per la risoluzione delle problematiche rappresentate ai precedenti capoversi, in data 28/2/2011 è stata indetta una conferenza di servizi cui hanno partecipato il dottor Pasquale Drago – Direttore SISP UOTC ex BA/2 e la dott.ssa Rosa Colamaria – Dirigente medico SISP ASL BA SISP Giovinazzo;

Visto il DPR 285 del 10/9/90 "Approvazione del regolamento di polizia Mortuaria" e le Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24/6/93 e n. 10 del 31/7/98;

Vista la Legge Regionale n.34 del 15/12/2008 "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri";

Visto gli esiti del verbale della conferenza di servizi del 28/2/2011,;

Visto l'art. 50 comma 4 e 5 del D.Lgvo 267/2000 che prevede l'adozione da parte del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica:

ORDINA

Per tutto quanto in premesso specificato e che qui si intende integralmente riportato.

• a far data dalla consegna a questo Ente dei due campi di inumazione in corso di ultimazione nella VII zona del Cimitero in ampliamento, la ripresa delle operazioni di estumulazione ed esumazione:

DISPONE

- ai sensi di quanto previsto dal DPR 285/90 e dalla circolare del Ministero della Sanità n.10/98 che nei casi di mancata scheletrizzazione delle salme, in assenza di istanza presso altra sepoltura privata o avvio a cremazione, le stesse saranno inumate dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione con sostituzione, se necessario, della casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile (c.d. rifascio), il cui costo sarà sostenuto dai parenti del defunto;
- in anni due il periodo di reinumazione con impiego di sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, conformemente alle disposizione della citata Circolare n.10/98;
- che le operazioni saranno eseguite secondo i seguenti criteri:

PROVENIENZA	DESTINAZIONE			
	In caso di mancata scheletrizzazione		In caso di completa scheletrizzazione	
LOCULI PIENA PROPRIETA' DEMANIALE	Inumazione in area VII di ampliamento x anni 2	Avvio a cremazione su istanza di parenti	Raccolta resti in ossario	Avvio a cremazione su istanza di parenti
LOCULI PRIVATI O DI CONFRATERNITE	ritumulazione nello stesso loculo x anni 2	Avvio a cremazione su istanza di parenti	Raccolta resti in ossario	Avvio a cremazione su istanza di parenti
ESUMAZIONI AREE PRIMO IMPIANTO	Reinumazione nella stessa fossa x anni 2	Avvio a cremazione su istanza di parenti	Raccolta resti in ossario	Avvio a cremazione su istanza di parenti

• che in ogni caso, a garanzia del decoro del Cimitero, nelle operazioni di reinumazione non potranno essere riutilizzate materiali di spolio e manufatti lapidei già rimossi;

E' data notizia che, ai sensi della Legge 26 del 28/2/2001, anche il disseppellimento dei feretri e la nuova destinazione di ossa o resti mortali ad altra forma di sepoltura, cremazione compresa, sono servizio a titolo oneroso; quindi questo Ente procederà ad individuare i soggetti che abbiano titolo a disporre dei cadaveri anche dopo il periodo di sepoltura legale e delle loro trasformazioni di stato per riscuoterne le relative tariffe.

E' data altresì notizia che il custode del Cimitero su disposizione del servizio competente, dovrà procedere, (salvo che si tratti di sepolture private ovvero gestite da Enti e/o Associazione in concessione perpetua) all'attività di estumulazione/esumazione alla scadenza del periodo di sepoltura legale: tale adempimento non è condizionato dall'assenso dei congiunti del defunto.

Le ossa delle salme mineralizzate, raccolte in cassettina di zinco, sosteranno per il tempo di mesi 6 (sei) nel deposito mortuario del Cimitero; trascorso infruttuosamente questo lasso di tempo, ai sensi del combinato disposto degli art. 85 co. 1 e 80 co.6 del DPR 285/90, quando non intervenga specifica richiesta dei congiunti alla conservazione dei resti in apposito ossario (art.85 DPR 285/90) oppure alla cremazione e conservazione in urna cineraria (Circ. Min. 10/98), le ossa verranno depositate in forma indistinta e promiscua nell'ossario comune. E' fatto, comunque

salvo, il recupero forzoso per la riscossione delle relative tariffe. Per le salme non mineralizzate si procederà come sopra disposto.

Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio Comunale, presso il Cimitero Comunale, pubblicata sul sito web istituzionale e resa edotta al pubblico mediante affissione di manifesti nel centro abitato.

INFORMA

- che ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del 1° Settore.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, dalla notifica il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (L.1034/71) e, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I L S I N D A CO Prof. Antonio NATALICCHIO